




CL 02-18-02/1238/2017X



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

ONE 16.10

7/11/2017

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO U1234

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

A01000 3805

18:58 7 NOV 2017

trattazione in Aula



trattazione in Commissione



OGGETTO: *Specifica di esenzione dal pedaggio per le associazioni di volontariato di cui alla circolare 3973 del 5 ottobre 1997.*

Visto:

- il D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della strada);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada);
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 1996 n.610 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495 concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada)
- la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 5 ottobre 1997 n.3973;
- la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 settembre 2014 n.378;

Premesso che:

- Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici in data 15 aprile 1994 è stato previsto il tipo di contrassegno di cui devono essere dotati i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro.
- La Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 5 ottobre 1997 n.3973 stabilisce che:
 - *"Per la esenzione del pedaggio occorre che si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:*
 1. *il veicolo deve essere immatricolato a nome di associazioni di volontariato o di organismi similari non aventi scopo di lucro;*
 2. *il veicolo deve essere adibito al soccorso;*
 3. *il veicolo deve essere impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizio;*
 4. *il veicolo deve essere provvisto dell'apposito contrassegno.*

L'assenza anche di una delle condizioni descritte non dà luogo alla esenzione.

L'intento del legislatore è evidente: si vuole favorire una attività di volontariato in evidenti condizioni di emergenza e nel contempo evitare possibili situazioni di

abuso che si potrebbero tradurre in un danno economico per le società che gestiscono le autostrade."

- La suddetta Circolare stabilisce anche che "**siano immatricolati a nome di organizzazioni di volontariato** legittimate ai sensi della legge 11 agosto 1991, n° 266 (legge quadro sul volontariato);

siano adibiti al soccorso con equipaggiamento ed attrezzature che ne identifichino con evidenza tale destinazione. Poiché non esiste una classificazione ufficiale di veicoli ad uso "soccorso" occorrerà valutare caso per caso tale circostanza specie se si tratta di veicoli diversi dalle autoambulanze o veicoli ad esse assimilati per il trasporto di sangue, plasma od organi da trapiantare, e da quelli antincendio permanentemente attrezzati per tale destinazione, che siano muniti degli appositi dispositivi di segnalazione acustica e luminosa previsti per legge. Tanto più in considerazione del fatto che, mentre i veicoli di soccorso sanitario possono essere immatricolati per uso proprio a favore delle associazioni di volontariato (che abbiano un riconoscimento statale o che siano iscritte negli albi regionali del volontariato di cui alla legge n° 266/1991) per il soddisfacimento di finalità statuarie, i veicoli che necessitano di titolo (licenza od autorizzazione) possono essere immatricolati solo se i soggetti richiedenti, indipendentemente dalla loro "configurazione" giuridica, sono in possesso dei prescritti requisiti. (Cosa non possibile per le associazioni di volontariato in quanto la licenza o l'autorizzazione presuppongono lo svolgimento di attività commerciali a scopo di lucro);

siano impegnati nell'espletamento del relativo specifico servizio. Anche questa circostanza, salvo il caso dei veicoli antincendio o di soccorso sanitario appena richiamati, occorre che sia documentata per evitare abusi. Documentazione che può essere rilasciata da una qualsiasi autorità pubblica che può attestare lo svolgimento del servizio reso, anche a posteriori, qualora venga attivata dalla società concessionaria di autostrada la procedura di recupero di credito per passaggio ritenuto non in esenzione; siano muniti dell'apposito contrassegno come previsto dal decreto ministeriale 15 aprile 1994.

Considerato che:

- la Circolare del 5 ottobre 1997 n.3973 non chiarisce nello specifico alle società concessionarie del pedaggio autostradale, la valenza delle associazioni di volontariato antincendio regionali;

- a riprova di quanto appena detto la successiva Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 settembre 2014 n.378 non da alcun apporto ma specifica unicamente che nel concetto di "soccorso in emergenza" si devono intendere ricomprese anche le attività, nell'ambito del servizio SSN o SSR o similari, quali servizio 118, trasporto organi, trasporto sangue ed emoderivati in condizioni di emergenza, trasporto sanitario assistito, trasporto neonatale/pediatrico, trasporto pazienti oncologici, trasporto pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di ambulanza come attestazione del centro dialitico;
- in risposta all'interrogazione n.5-05815 in commissione IX (Trasporti) alla Camera dei Deputati, seduta 444 del 17 giugno 2015, il Ministero rispondeva che: *"Gli organismi similari non aventi scopo di lucro richiamati dall'Onorevole interrogante, al fine di ottenere l'esenzione del pagamento del pedaggio autostradale, sono **tenuti al rispetto della circolare interpretativa del Ministero dei lavori pubblici n. 3973 del 5 agosto 1997** [...] inoltre, nella citata circolare è testualmente specificato che l'intento del legislatore è evidente: **si vuole favorire un 'attività di volontariato in evidenti condizioni di emergenza** e nel contempo evitare possibili situazioni di abuso che si potrebbero tradurre in un danno economico per le società che gestiscono l'autostrada. [...] **il 18 settembre 2014 il MIT ha emanato la circolare n. 378** di modifica e integrazione della citata circolare n. 3973, al fine di meglio disciplinare l'esenzione dal pedaggio autostradale. In particolare, ferme restando le predette disposizioni normative, **la nuova circolare estende l'esenzione del pagamento del pedaggio anche alle attività di trasporto malati effettuate a titolo completamente gratuito**, quindi né oggetto di rimborso né di fatturazione. [...] Resta fermo il dettato normativo che riconosce l'esenzione del pedaggio ai veicoli delle associazioni di volontariato [...] adibiti al soccorso nell'espletamento dello specifico servizio. Dunque, la casistica elencata riguarda transiti effettuati sui veicoli adibiti al soccorso, quali ambulanze di tipo A **e/o veicoli muniti di specifica attestazione regionale** o di ASL che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso."*

Valutato che:

- da quanto riportato risulta poco chiara l'esenzione prevista per le associazioni di volontariato e risulta evidente un intervento di chiarimento da parte del ministero a favore delle associazioni di volontariato antincendio istituite a livello regionale;

Il Consiglio regionale impegna la giunta

Affinché:

- *Si faccia portavoce con il ministero delle istanze delle associazioni di volontariato antincendio AIB delle Regione Piemonte al fine di chiarire, anche con una nuova circolare se necessario, l'esenzione dal pagamento del pedaggio per tali associazioni in caso di emergenza, garantendo alle stesse la possibilità di richiedere apposito sistema telepass già disponibile sulla piattaforma web, così da ridurre al minimo i tempi di attraversamento dei caselli autostradali;*

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)